



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Tel: 0884 708791 – Fax: 0884 707669 – Pec: cp-vieste@pec.mit.gov.it – E-mail: ucvieste@mit.gov.it

ORDINANZA n° 38 / 2018

ABROGAZIONE ORDINANZE N. 60/2017, N. 30/2018 E N. 35/2018

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste:

- VISTA:** l'Ordinanza n. 60/2017 in data 31/10/2017 di questo Comando - *Interdizione di area portuale a tutela della pubblica incolumità*;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 30/2018 in data 20/07/2018 di questo Comando - *Ritrovamento di un possibile ordigno bellico in ambito portuale - Interdizione tratto della Banchina "S. LORENZO"* ;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 35/2018 in data 31/07/2018 di questo Comando - *Comune di Vieste – Lungomare Europa – Segnalazione Pericolo Per La Balneazione*;
- RILEVATO:** che i recenti lavori di ristrutturazione che hanno interessato la Palazzina Comando di questo Ufficio hanno eliminato il pericolo di caduta di calcinacci, appositamente segnalato con l'Ordinanza n. 60/2017;
- RILEVATO:** che l'ordigno bellico di cui all'Ordinanza n. 30/2018 è stato rimosso in data 23/07/2018 a cura dell' 11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia;
- RILEVATO:** che il fusto metallico segnalato con l'Ordinanza n. 35/2018 è stato recuperato in data 06/08/2018 a cura del Comune di Vieste;
- RITENUTO:** necessario abrogare con provvedimento espresso i divieti disposti con le Ordinanze citate in premessa;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

ORDINA

Sono abrogate le Ordinanze n. 60/2017 del 31/10/2017, n. 30/2018 del 20/07/2018 e n. 35/2018 del 31/08/2018.

La pubblicità al presente provvedimento verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste.

Vieste, 09 agosto 2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco Maria RICCI